

**MOZIONE DELLA COMMISSIONE SCIENTIFICA  
DELL'UNIONE MATEMATICA ITALIANA  
ABILITAZIONE SCIENTIFICA NAZIONALE**

Con riferimento al DPR 76/2012 “*Regolamento recante criteri e parametri per la valutazione dei candidati ai fini dell’attribuzione dell’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori universitari, nonché le modalità di accertamento della qualificazione dei Commissari*”, la Commissione Scientifica (CS) dell’U MI ribadisce la preoccupazione già espressa in altre occasioni, circa un uso esclusivo ed automatico di parametri bibliometrici e strumenti statistici per la valutazione dei candidati di un concorso.

Tale pratica è stata condannata dalla comunità scientifica internazionale, al punto da essere ora bandita in molti paesi scientificamente all’avanguardia. L’uso esclusivo ed automatico di parametri bibliometrici e strumenti statistici, oltre ad essere estremamente complicato al limite – in alcuni casi – della inapplicabilità, non è in grado di tenere nel debito conto la complessità e varietà dei contributi scientifici dell’attività di ricerca.

Numerose verifiche hanno messo in luce, inoltre, gravi distorsioni del reale merito di alcuni candidati la cui consolidata posizione di prestigio nell’ambito della comunità scientifica internazionale viene apparentemente contraddetta dai dati bibliometrici a seconda dei meccanismi di normalizzazione utilizzati o della banca dati consultata.

Per questi motivi l’uso automatico di parametri bibliometrici, come previsto dall’Art. 6, commi 1 e 2 del citato decreto, è inaccettabile e rischia di arrecare gravi danni alle comunità scientifiche. Tali parametri possono essere comunque un utile strumento di valutazione dei candidati, da affiancare (come del resto previsto dal decreto stesso negli Artt. 4 e 5) a tanti altri da usare in modo estremamente accorto e competente, specialmente a fini concorsuali, tenendo ben presente le loro caratteristiche ed i loro limiti.

A tale proposito, la CS segnala che l’European Mathematical Society (EMS) ha approvato, nella riunione dell’executive committee di ottobre 2012, l’*EMS code of Practice* (Regole di Buon Comportamento), che contiene una serie di raccomandazioni ai matematici. Tale EMS Code of Practice, consultabile all’indirizzo <http://www.euro-math-soc>.

eu/node/3054, è stato predisposto da un comitato a tale scopo creato dall'EMS (si veda la comunicazione ufficiale di Arne Jensen: *The European Mathematical Society Ethics Committee*, Newsletter of the European Mathematical Society 80, giugno 2011, pp. 11-12, <http://www.ems-ph.org/journals/newsletter/pdf/2011-06-80.pdf>). L'*EMS Code of Practice* è stato approvato anche dalla CS dell'UMI.

In particolare, l'articolo dell'*EMS Code of Practice* dedicato alle Responsabilità degli utilizzatori di dati bibliometrici contiene fra l'altro i seguenti due commi:

- (1) Pur accettando che la ricerca matematica è e debba essere valutata dalle autorità competenti, e specialmente da quelle che finanziano la ricerca matematica, il Comitato intravede un grave pericolo nell'uso abituale di misure bibliometriche e collegate per valutare la presunta qualità della ricerca matematica e il rendimento di individui o di piccoli gruppi di persone.
- (2) È irresponsabile che istituzioni o commissioni che valutano individui per un'eventuale promozione o l'assegnazione di fondi o di un premio, basino le loro decisioni su responsi automatici a dati bibliometrici.

È chiaro dunque il conflitto fra l'Art. 6, commi 1 e 2, del DPR 76/2012 e le Regole di Buon Comportamento che la comunità matematica europea opportunamente ha deciso di assumere.

Al fine di superare una tale antinomia, nel pieno rispetto sia delle leggi della Repubblica italiana sia della coscienza professionale dei matematici italiani,

#### **la CS dell'UMI auspica**

che le commissioni dei settori concorsuali riconducibili al macrosettore della matematica, vogliano evitare di escludere dall'idoneità un candidato solo sulla base dei parametri bibliometrici per la valutazione dell'impatto della produzione scientifica e decidano, piuttosto, di adottare la procedura contemplata dall'Art. 6, comma 5 dello stesso DPR 76/2012: Qualora la commissione intenda discostarsi dai suddetti principi [tra cui l'uso automatico di parametri bibliometrici per stabilire condizioni necessarie per conseguire l'abilitazione] è tenuta a darne motivazione preventivamente, con le modalità di cui all'articolo 3, comma 3 [cioè con atto motivato pubblicato sul sito del Ministero e su quello dell'università sede della procedura di abilitazione], e nel giudizio finale.

Questo auspicio non intende invitare le commissioni a non tener conto di questi parametri ai fini della valutazione dell'impatto scientifico

della produzione dei candidati, ma solo a sostituire questi automatismi con un giudizio scientifico motivato basato anche su tutti gli altri criteri e parametri di cui la commissione deve tener conto, con equilibrata e motivata ponderazione, e su eventuali altri criteri e parametri più selettivi, come previsto dal suddetto articolo 3, comma 3 del DPR 76/2012.

Una siffatta possibilità è stata confermata (e non poteva essere altrimenti) dallo stesso Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il quale, in risposta alla mozione predisposta dalla CS sullo stesso tema (vedasi [http://umi.dm.unibo.it/abilitazione\\_nazionale--131.html](http://umi.dm.unibo.it/abilitazione_nazionale--131.html)), ha convenuto, fra l'altro, sul fatto che *“gli indicatori bibliometrici sono uno degli strumenti utilizzati, che non lede l'autonomia delle commissioni di concorso nel loro lavoro di valutazione che sarà decisivo per il futuro del sistema universitario nazionale. Le commissioni disporranno di un ventaglio ampio di criteri e parametri e altri ancora ne potranno introdurre”*

La Commissione scientifica dell'U.M.I.  
Bologna, 17 novembre 2012